

**Nr.2572/2023 RG**

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera**  
**circolazione dei cittadini dell'Unione Europea**  
**Decreto ex art. 35 bis D.lvo 25/2008**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di

Dott.ssa Mariella Roberti Presidente  
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.  
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice

letto il ricorso, depositato da

██████████, nata a Guibouo/Gagnoa (Stato estero: Costa d'Avorio) il ██████████, cod. fisc. ██████████, codice CUI ██████████, Codice Vestanet ██████████, domiciliata in ██████████ (Perugia), via ██████████, rappresentata ed assistita dall'Avv. Francesco Di Pietro

Proposto nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZIONE DI PERUGIA

RESISTENTE

E CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA  
REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA;

visto l'art. 35 bis d. Lgs. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.;

esaminati gli atti e le deduzioni delle parti ha emesso il seguente

**DECRETO**

1.La ricorrente, cittadina ivoriana che ha, tuttavia, dall'età di 10 anni, vissuto in Mali, ha lasciato tale paese nel 2018 ed è arrivata in Italia nel mese di gennaio del 2023. Il fatto posto a fondamento della fuga sia dal Mali (paese dove di fatto viveva) sia dalla Costa d'Avorio (paese dove non ha inteso far ritorno) può essere così sintetizzato: la ricorrente ha dichiarato in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha dichiarato: di essere cittadina ivoriana, di etnia djoula e di religione musulmana, nata a Guibouo, nella regione di Gagnoa, e di essere cresciuta in un quartiere di Abidjan chiamato Bobo; di avere una famiglia d'origine composta dal padre, dal fratello minore e da una zia materna; di essere

sposata, ma di non avere figli; di non essere mai andata a scuola e di aver lavorato come venditrice ambulante di acqua; che sua madre, affetta da problemi psicologici, un giorno andava via di casa e non vi faceva mai più ritorno; che la sorella della madre, di nazionalità maliana, proponeva a suo padre di prendere con sé lei ed il fratello minore, dato che per l'uomo era impossibile prendersi cura di loro, essendo a sua volta affetto da problemi di salute; di essersi pertanto trasferita a Bamako all'età di dieci anni; che, nonostante la zia avesse promesso di mandarla a scuola, ciò non avveniva, e cominciava pertanto a vendere l'acqua alla stazione degli autobus; di aver conosciuto suo marito, sig. ██████████ ( a sua volta richiedente asilo ) proprio sul luogo di lavoro, all'età di 18 anni, in quanto egli lavorava come autista; di essere rimasta incinta; che, tuttavia, sua zia tentava di costringerla a sposare un altro uomo, di nome ██████, molto più anziano di lei; di essersi rifiutata e di aver confessato alla zia di essere incinta di un altro; che la zia cominciava pertanto a minacciare sia lei che il suo futuro marito; che ██████, pur sapendo della gravidanza, non rinunciava all'idea di sposarla, ed imponeva che le venisse praticata la mutilazione genitale; di aver subito tale pratica e di essere successivamente fuggita di casa, rifugiandosi presso il futuro marito; che la zia e ██████ mandavano dei poliziotti a prelevare il giovane, accusandolo di aver messo incinta una ragazza al di fuori del matrimonio; che ██████ veniva detenuto per quattro giorni e successivamente rilasciato; che entrambi decidevano di allontanarsi e si recavano dalla madre dell'uomo a Mopti; che, tuttavia, il marito della donna non accettava di ospitarli; che entrambi si recavano quindi in Algeria e, successivamente, in Tunisia; che in tale Paese non riceveva l'assistenza necessaria per il parto, perdendo pertanto il bambino; che lei e suo marito lavoravano per un anno e mezzo presso un uomo tunisino, il quale tuttavia successivamente imponeva loro di andar via; di essersi pertanto recata a Sfax assieme a suo marito, il quale qualche tempo dopo reperiva un trafficante che li faceva imbarcare per l'Italia, ove giungevano a gennaio 2023; di temere, in caso di rientro in Mali, di essere costretta a sposare ██████; di non voler fare rientro in Costa D'Avorio in quanto anche suo padre era d'accordo con il matrimonio combinato, e non l'accetterebbe più come figlia, avendo ella sposato un'altra persona.

La Commissione territoriale ha proceduto ad esaminare la domanda di protezione con procedura c.d. accelerata ex art. 28 bis D.lvo 25/2008, essendo ricompresa la Costa D'Avorio nell'ambito dei c.d. paesi sicuri, ex art. 2 bis dello stesso decreto, come da decreto del MAECE del 17.3.2023.

L'organo amministrativo nel provvedimento di rigetto della domanda ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese in ordine alla nazionalità, alla permanenza in Mali, all'incontro con il coniuge ma non credibile la vicenda persecutoria posta a fondamento della domanda di protezione internazionale, osservando in particolare che “ ... i) quanto riferito dalla richiedente in merito alla decisione della zia di darla in sposa all'uomo di nome ██████ è apparso particolarmente generico, vago e lacunoso; analoga valutazione può essere espressa con riferimento alle minacce asseritamente espresse dalla zia nei confronti suoi e del suo futuro marito; ii) desta perplessità il fatto che ██████ abbia accettato di prendere in sposa la richiedente, nonostante ella fosse già incinta di un altro uomo; tale circostanza non appare infatti conforme a quanto riportato dalle COI in merito all'importanza attribuita dalla società maliana alla verginità femminile (cfr. Bréma Ely Dicko, LA VIRGINITÉ, HONNEUR FAMILIAL À L'ÉPREUVE DE L'ÉVOLUTION DES MENTALITÉS. UNE ANALYSE SOCIOANTHROPOLOGIQUE DANS LE DISTRICT DE BAMAKO, 2018, file:///C:/Users/dpp1061364/Downloads/redacteurmll-06-brema-dicko.pdf, “A travers le processus de socialisation, on insistait sur le fait qu'une fille ayant perdu sa virginité est stigmatisée, sa famille est déshonorée. Les conceptions culturelle et religieuse de la virginité revêtent un caractère de pureté. La fille, qui perd sa virginité avant le mariage était qualifiée, par exemple, par la communauté Samogo d'une fille souillée.”); iii) quanto riferito dalla richiedente circa l'arresto di suo marito è apparso incongruente con le dichiarazioni rese da quest'ultimo sul punto. Ella afferma, infatti, che ██████ avrebbe pagato la polizia per far arrestare ██████, il quale sarebbe stato trattenuto in caserma

per quattro giorni; il sig. ██████████, invece, nel corso della propria audizione personale ha dichiarato che sarebbero stati proprio lui e la futura moglie a recarsi dalla polizia, al fine di

*denunciare la mutilazione subita dalla giovane, e che, nonostante ciò, i poliziotti avrebbero trattenuto lui per quattro giorni; iv) non si comprende per quale motivo la zia dell'istante e ██████ non abbiano approfittato della temporanea assenza di ██████, rinchiuso in prigione, per portare via la richiedente e celebrare il matrimonio forzato; v) quanto dichiarato dall'istante in merito alla possibilità di rientro in Costa D'Avorio è apparso altresì incongruente: inizialmente, infatti, ella ha dichiarato che potrebbe tornare in tale Paese, ove attualmente risiede suo padre (cfr. pag. 6 del verbale di audizione). Nel corso dell'intervista, tuttavia, le veniva chiesto conto dei motivi per i quali lei e suo marito decidevano di andare in Algeria piuttosto che fare rientro nel Paese di provenienza, e la richiedente affermava che suo padre, essendo d'accordo con la zia, l'aveva ripudiata come figlia nel momento in cui aveva rifiutato di sposare ██████ (cfr. pag. 9 del verbale di audizione)...” .*

L'organo amministrativo, ha inoltre, rilevato che la ricorrente non ha espresso specifici timori persecutori con riguardo al paese di provenienza che non è il Mali ma, bensì, la Costa d'Avorio. Ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione dello “ status” di rifugiata, anche in ragione della non credibilità della vicenda narrata nonché dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 14 D.lvo 251/2007 e non emergendo dalle fonti COI elementi dai quali desumere che la Costa d'Avorio sia interessata da situazioni di violenza indiscriminata tali da esporre per la sola presenza sul relativo territorio a pericolo grave e concreto per l'incolumità dei civili. Non ha, inoltre, ravvisato, i presupposti per la concessione di forme di protezione complementare.

In sede giurisdizionale la ricorrente ha premesso informazioni di carattere generale sulla situazione generale della Costa d'Avorio e sulla condizione delle donne, con particolare riguardo alle vittime di violenze di genere ( con riguardo a matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, stupro) , ricordando peraltro che proprio con riguardo a tale problema la stessa scheda del MAECE relativa alla Costa d'Avorio ( inserita nella lista dei paesi sicuri con il DM del 17.3.3023) prevede eccezioni alla valutazione di sicurezza.

Ha lamentato che la scelta della Commissione di procedere con procedura accelerata non ha consentito di avviare percorso diretto a far emergere la condizione della ricorrente di vittima di violenza di genere allegando, tuttavia, documentazione medica ( certificato ASL del 23.5.2023) da cui emerge che la ricorrente ha subito certamente mutilazioni genitali ( cfr. relativa certificazione) costituendo così tale dato elemento di riscontro alle dichiarazioni rese dalla stessa sulla “ costrizione” alla mutilazione, richiesta da ██████, l'uomo scelto dalla zia per il suo matrimonio. Ha osservato, inoltre, che dalle fonti COI relative alla Costa d'Avorio trova conferma la diffusione della pratica dei matrimoni forzati e delle MGF. Ha sostenuto che ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello “ status” di rifugiata, attesa la violenza di genere subita o della protezione sussidiaria, considerando lo stato di grave compromissione dei diritti delle donne o, infine, della protezione complementare atteso il percorso di integrazione avviato in Italia e la condizione dei diritti delle donne in Costa d'Avorio.

Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione del provvedimento impugnato.

Con provvedimento del 16.11.2023 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione.

Instaurato il giudizio di merito la Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Perugia non ha depositato memoria difensiva né ha trasmesso la documentazione richiesta.

La ricorrente ha depositato documentazione integrativa attestante la nascita, in Italia, del figlio ██████ ( agosto 2024) e documentazione relativa all'attività lavorativa svolta dal convivente ██████, ricorrente, a sua volta, in analogo procedimento in attesa di definizione giurisdizionale.

La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale non ha ritenuto necessario procedere all'audizione personale della ricorrente ritenendo la superfluità di tale incombenza alla luce delle deduzioni ed allegazioni acquisite nel giudizio.

2. Non emergono i presupposti per la concessione dello “status” di rifugiata non essendo stati allegati né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale elementi dai quali desumere che **in Costa d’Avorio (paese di origine)** la ricorrente sia stata o possa essere in caso di rimpatrio destinataria di persecuzioni per ragioni politiche, di appartenenza religiosa o ad un determinato gruppo sociale. Il racconto fatto dalla ricorrente, da ritenersi in via generale credibile con riguardo al tentativo della zia di farle sposare forzatamente con un uomo di [REDACTED] e alla mutilazione genitale alla quale sarebbe stata sottoposta, su richiesta dello stesso, riguarda vicende che sono accadute mentre si trovava in **Mali** e non si era ancora sposata con l’attuale marito. Pur a fronte di talune incongruenze del racconto fatto che, tuttavia, non ne inficiano la plausibilità complessiva la vicenda personale narrata si rileva che i fatti persecutori sono avvenuti in paese diverso da quello d’origine sicché deve escludersi che l’eventuale rimpatrio in Costa d’Avorio, nella sua attuale condizione per di più di donna sposata, potrebbe esporla al rischio di essere costretta a sposare l’uomo ([REDACTED]) di nazionalità maliana scelto dalla zia, anch’essa residente in Mali, paese di cui la ricorrente non ha la cittadinanza e verso il quale, dunque, non potrebbe in alcun caso essere rimpatriata.

Deve del pari escludersi che ricorrano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett.c) del D.lvo 251/2007 non risultando la Costa D’Avorio interessata da situazioni di conflitto armato rilevante ai fini della concessione della misura di protezione.

Dalle fonti COI consultate ( cfr. USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Costa d’Avorio, 12 aprile 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2071169.html> ; International Crisis Group, Crisiswatch, country: Cote d'Ivoire, March 2022 update, CrisisWatch Database | Crisis Group) pur segnalandosi nel paese talune situazioni di criticità non emergono situazioni di conflitto armato con esplosioni di violenza generalizzata tali da esporre, per il solo fatto di trovarsi sul territorio dello Stato, i civili a rischi incontrollati per la loro incolumità.

Va del pari esclusa la ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 14 lett. a) D.lvo 251/2007 non emergendo dal racconto fatto alcun elemento che possa consentire di ipotizzare che in caso di rimpatrio in Costa d’Avorio la ricorrente possa essere condannata a morte o possa subire il pericolo di irrogazione di condanna a morte.

Si ritiene, invece, la ricorrenza dei presupposti per la concessione della misura della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett.b) D.lvo 251/2007. E’ stato documentato, in corso di causa, che la ricorrente ha subito MGF ( cfr. certificazione USL allegata al ricorso). Secondo l’orientamento espresso dalla Corte di legittimità ( Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 36845 del 08/09/2022, dep. 15/12/2022 - Rel. Fidanzia, Pres. Meloni) in tema di protezione internazionale, il rischio di assoggettamento a pratiche di mutilazioni genitali femminili (c.d. infibulazione) costituisce elemento rilevante per la concessione della tutela umanitaria nonché per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. La Corte ha ribadito che il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine del richiedente al momento dell’adozione della decisione, compresa l’esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell’ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell’esercizio dei loro diritti fondamentali. Applicando tali principi al caso in esame si osserva che dalle fonti COI consultate emerge come, in generale, la società della Costa d’Avorio si basa su ruoli di genere tradizionali ove le donne subiscono un trattamento peggiore rispetto agli uomini in tutti gli aspetti della vita.<sup>1</sup> Le donne non hanno adeguato accesso alle cariche pubbliche ed alle

---

<sup>1</sup> Bertelsmann Stiftung (Author): BTI 2020 Country Report Côte d’Ivoire, 29 April 2020, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2029561/country\\_report\\_2020\\_CIV.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2029561/country_report_2020_CIV.pdf)

istituzioni educative, come dimostra la bassa percentuale di donne in parlamento (11,9% nel parlamento eletto nel dicembre 2016) e un tasso di alfabetizzazione femminile significativamente più basso con circa il 40,5% (rispetto al 53,7% degli uomini, ed al tasso complessivo di circa il 47,2% della popolazione). Anche se la situazione è migliorata negli ultimi anni l'accesso delle donne al sistema educativo deve ancora affrontare molte sfide. Le donne costituiscono altresì solo il 41,9% della forza lavoro, anche se la percentuale è in continuo aumento nell'ultimo decennio.<sup>2</sup>

E' largamente diffusa, ancora, la pratica delle mutilazioni genitali femminili e benchè siano state adottate disposizioni costituzionali e normative dirette alla repressione di tali pratiche si riscontrano rilevanti criticità nella loro pratica attuazione<sup>3</sup>. Nonostante le proclamazioni di principio come ha evidenziato Freedom House, nel suo ultimo report, le donne in Costa d'Avorio subiscono significative discriminazioni giuridiche ed economiche e la violenza sessuale e di genere è diffusa. Secondo un sondaggio del 2019 condotto da Citizens for the Promotion and Defense of the Rights of Children, Women and Minorities (CPDEFM), una ONG ivoriana, oltre il 70% delle donne di Abidjan, la più grande città della Costa d'Avorio, sono state vittime di violenza domestica<sup>4</sup>. In tale contesto è da ritenersi plausibile che la ricorrente, laddove rimpatriata in Costa d'Avorio, in una condizione di evidente vulnerabilità rappresentata sia dall'aver già subito, sia pure in altro paese, atti di violenza gravemente lesivi della sua incolumità fisica ed integrità morale, sia dall'aver "disatteso" le disposizioni della zia cui era stata affidata da bambina, potrebbe essere immessa in contesto connotato ancora da diffuse violazioni dei diritti fondamentali delle donne ed esposta a trattamenti inumani e degradanti sia da parte del padre, sia del contesto comunitario e sociale non adeguatamente controllati dalle autorità statuali.<sup>5</sup>

Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente dei presupposti per la concessione della misura della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.lvo 251/2007.

Il riconoscimento della forma di protezione c.d. maggiore consente di ritenere assorbita ogni valutazione relativa alla possibile concessione di forme di protezione complementare.

### PQM

- 1) Dichiarare la sussistenza in favore della ricorrente, in quanto vittima di violenza di genere, dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) D.lvo 251/2007
- 2) Dichiarare compensate le spese di lite

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

---

<sup>2</sup> Bertelsmann Stiftung (Author): BTI 2022 Country Report Côte d'Ivoire, 23 February 2022, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2069793/country\\_report\\_2022\\_CIV.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2069793/country_report_2022_CIV.pdf)

<sup>3</sup> CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium), COI unit (Author): CÔTE D'IVOIRE Les mutilations génitales féminines (MGF), 24.10.2019, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2019059/coi\\_focus\\_cote\\_divoire\\_les\\_mutilations\\_genitales\\_feminines\\_mgf\\_201910\\_24.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2019059/coi_focus_cote_divoire_les_mutilations_genitales_feminines_mgf_201910_24.pdf); ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (Author): COI Compilation Côte d'Ivoire, Update, September 2021, in

[https://www.ecoi.net/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation\\_Cote+d%27Ivoire\\_September+2021.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_September+2021.pdf);

USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Cote d'Ivoire, 20.03.2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089133.html>

<sup>4</sup> Freedom House (Author): Freedom in the World 2023 - Côte d'Ivoire, 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2090177.html>

<sup>5</sup> Si ricorda peraltro che la scheda del Ministero degli Affari Esteri relativa all'inserimento della Costa d'Avorio nell'ambito dei c.d. paesi sicuri prevede quale eccezione alla presunzione di sicurezza proprio il caso delle domande di richiedenti protezione nelle quali siano allegate violenze di genere.

Perugia, 15.11.2024

Il Giudice rel.  
Dr.ssa L. Giglio

Il Presidente  
Dr.ssa M. Roberti